1° ISTITUTO COMPRENSIVO "Vittorio Veneto" Lentini

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Premessa

Tenuti presenti i principi fondamentali della nostra Costituzione che tutelano e garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo ed in particolare gli art. n°3, n°9, n°33, n°34 e n°38, i principi fondamentali della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nonché i principi affermati dalla " Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia del 23 novembre 1989, dello Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 24 Giugno 1998 n° 249), ai sensi del D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 e nel rispetto delle competenze attribuite al Consiglio d'Istituto dall'art. n°10 del Decreto Legislativo n°297 del 16 aprile 1994 e di quelle attribuite dallo stesso D. L. agli altri Organi Collegiali

Il Dirigente scolastico

DECRETA

L'emanazione del ″REGOLAMENTO DI ISTITUTO″

Art. 1 – Finalità

Il I Istituto Comprensivo «Vittorio Veneto » di Lentini, con l'apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione ed il concorso delle famiglie, delle Istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità delle attività educative e si impegna a garantirne l'adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto della Costituzione Italiana e degli obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

TITOLO I

ORGANI COLLEGIALI

Art. 2 – Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi collegiali.

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un preavviso scritto non inferiore ai cinque giorni rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione deve essere comunicata a ciascun membro dell'organo collegiale, affissa all'albo dell'Istituto e indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

Art. 3 – Programmazione delle attività degli Organi collegiali.

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze allo scopo di realizzare, nel limite del possibile un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggiungendo a date prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art. 4 – Svolgimento coordinato dell'attività degli organi collegiali (Collegio dei docenti – Consiglio di Istituto – Consigli di classe).

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

Il Dirigente scolastico, nell'esercizio della funzione di coordinamento, programma l'attività dei singoli organi collegiali in modo da realizzare un calendario, sia pure di massima, delle rispettive riunioni, al fine di realizzare il P.O.F..

Il calendario, pertanto, può subire modifiche ed adattamenti in relazione alle esigenze organizzative e didattiche della scuola.

Art. 5 – Elezioni contemporanee di organi di durata annuale.

Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale (Consiglio di classe : rappresentanti genitori) hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il mese di ottobre.

Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

Art. 6 – Modalità di convocazione degli organi collegiali.

Gli organi collegiali (Collegio dei docenti, Consiglio di Istituto) sono convocati dal Presidente o da un terzo dei loro componenti in orario non coincidente con quello scolastico.

La convocazione dovrà essere fatta mediante un preavviso scritto di almeno cinque giorni da affiggere all'albo dell'Istituto e da comunicarsi a ciascun membro, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Le eventuali « varie » possono essere presentate al termine della seduta e, se approvate dalla maggioranza dei presenti, devono essere assunte nell'ordine del giorno della riunione successiva.

Nel caso, però, si ravvisino i motivi improcrastinabili di necessità e di urgenza (es. : sicurezza, utilità, adempimenti con scadenza, atti amministrativi) il Consiglio può inserire l'argomento all'o.d.g. della medesima seduta e deliberare in merito.

Il Dirigente scolastico può richiedere la convocazione di tutti gli organi collegiali per urgenti esigenze amministrative o didattiche o disciplinari, in tal caso non è richiesto il preavviso di almeno cinque giorni.

Art. 7 - Convocazione del Consiglio di classe.

Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal compito il Presidente.

Il Consiglio di classe si riunisce almeno una volta al mese ; in prima seduta, costituita da tutti i suoi membri, dopo le elezioni.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico, dei rapporti interdisciplinari ed alla valutazione trimestrale o quadrimestrale e di scrutinio finale spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

Art. 8 – Programmazione e coordinamento dell'attività del Consiglio di classe.

Le riunioni del Consiglio di classe devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 e coordinate con quelle di altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti dall'art. 4.

Art. 9 – Convocazione del Collegio dei docenti.

Il Collegio dei docenti si insidia all'inizio di ciascun anno scolastico ed è convocato dal Dirigente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta ; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

Art. 10- Convocazione del Consiglio di Istituto.

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte del Provveditore agli Studi, è disposta dal Dirigente scolastico.

Eletto il Presidente, le successive convocazioni del Consiglio di Istituto sono di competenza del Consiglio stesso, su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva, ovvero di un terzo dei componenti del Consiglio stesso. L'ordine del giorno, relativo alla convocazione del Consiglio da parte del Presidente, è predisposto dal Dirigente scolastico d'intesa con il Presidente del Consiglio.

Art. 11 – Elezioni del Presidente, del vice-presidente del Consiglio d'Istituto e dei membri della Giunta esecutiva.

Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il Proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

A parità di voti, essendo stata abrogata con D.M. 26/07/1983 la norma che prevedeva l'elezione del più anziano d'età, la votazione dovrà ripetersi fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eligendi.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice-presidente da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

I membri della Giunta esecutiva (un docente, un rappresentante del personale A.T.A., due genitori) sono eletti dal Consiglio secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente

Il Dirigente scolastico ed il Direttore dei Servizi generali ed amministrativi fanno parte di diritto della Giunta esecutiva.

Art. 12 – Pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto.

Le sedute del Consiglio d'Istituto che non abbiano in discussione argomenti concernenti persone, sono pubbliche.

Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere, senza il diritto di prendere la parola sugli argomenti in discussione, gli elettori delle componenti rappresentante in consiglio ed in membri dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 08/06/1990, n° 142.

Questo requisito sarà accertato mediante esibizione di un documento di identità personale.

L'ammissione del pubblico è assicurata in relazione alla capienza dei locali.

L'identificazione degli elettori ammessi sarà effettuata a cura del personale ausiliario.

Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio comunale.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

Art. 13 – Partecipazione di esperti alle sedute del Consiglio di Istituto.

Nell'ambito del rapporto scuola-società ed al fine di approfondire l'esame dei problemi riguardante la vita ed il funzionamento della scuola, il Consiglio d'Istituto può deliberare la partecipazione ai lavori del Consiglio, in qualità di esperti, di rappresentanti delle istituzioni, del mondo del lavoro, delle associazioni culturali e professionali e della società civile.

Art. 14 – Pubblicità degli atti.

Gli atti del Consiglio di istituto, il P.O.F., la programmazione educativa del Collegio dei docenti, la programmazione didattica del Consiglio di classe, sono pubblicati all'albo dell'Istituto.

Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 07/08/1990, n° 241.

Art. 15 – Comitato dei genitori di Istituto.

I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono costituire un comitato dei genitori di Istituto.

Il comitato dei genitori può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto.

Art. 16 – Assemblee dei genitori.

16.1 Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto.

16.2 Qualora le assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente scolastico.

16.3 Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di classe ; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o dalla maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano 100 genitori se l'Istituto ha una popolazione scolastica fino a 500, 200 se la popolazione scolastica è fino a 1000, 300 negli altri casi.

16.4 Il Dirigente scolastico, sentita la Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

16.5 L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.

16.6 In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

16.7 All'assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico e i docenti rispettivamente della classe o dell'istituto.

TITOLO II

ADEMPIMENTI DI VIGILANZA

Art. 17 - Vigilanza sugli alunni.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Durante la pausa ricreativa i docenti vigileranno sugli alunni al fine di impedire che vengano arrecati danni a persone o a cose.

I docenti, anche se non impegnati in ore di lezione, devono assicurare la vigilanza degli alunni qualora ne ravvisino la necessità.

Durante le ore di lezione il personale ausiliario in servizio, deve assicurare la vigilanza degli alunni nei corridoi, negli spazi comuni e nei servizi garantendo la costante igiene di questi ultimi.

Di eventuali irregolarità rilevate deve dare immediata comunicazione al Dirigente scolastico o ai docenti collaboratori o ad uno dei docenti in servizio.

Il Dirigente scolastico è sollevato da ogni genere di responsabilità per tutto ciò che possa accadere agli alunni che, senza autorizzazione, si trovino a scuola prima e dopo le ore di lezione.

RAPPORTO DOCENTI – GENITORI

Art. 18 – Ricevimento genitori.

Nell'ambito del rapporto Scuola – famiglia e per una efficace collaborazione nell'opera didattico – pedagogica, i singoli docenti sono tenuti a ricevere i genitori degli alunni o le persone autorizzate a rappresentarli in un'ora settimanale antimeridiana.

Nell'orario di servizio settimanale dei docenti della scuola secondaria di primo grado è prevista un'ora per i colloqui con i genitori in periodi definiti dal Collegio dei Docenti;

per la scuola primaria sono programmati incontri pomeridiani coincidenti con il martedì di programmazione.

Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento;
A tutte le famiglie saranno comunicate le valutazioni quadrimestrali.

In ogni altro momento occorre l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.

TITOLO III

REGOLAMENTO ALUNNI

Art. 19 - Ingresso degli alunni ed inizio delle lezioni.

L'ingresso degli alunni nella scuola Secondaria di Primo Grado avviene al suono della campana, entro i cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni.
Gli insegnanti della prima ora debbono trovarsi nel cortile interno al plesso e, al suono della campanella, devono accompagnare i propri alunni nelle rispettive classi.

Gli alunni della scuola Primaria vengono prelevati dagli insegnanti, nel cortile antistante, al suono della campana e condotti nelle rispettive classi.

Gli alunni di Scuola dell'Infanzia vengono accompagnati dai genitori nelle rispettive classi dove li attendono i docenti.

In caso di maltempo gli alunni potranno sostare nell'atrio sotto la sorveglianza del personale collaboratore scolastico. In tutti gli altri casi l'alunno deve entrare dalla porta di accesso assegnata alla classe e non può accedere ai locali scolastici prima del suono della campanella.
Le classi che dovessero rimanere scoperte, saranno sorvegliate dal personale ausiliario nelle rispettive aule per il tempo necessario alla predisposizione delle supplenze.

Art. 20 - Uscita degli alunni dalla scuola
Scuola dell'Infanzia

All'uscita gli alunni sono ritirati dai genitori dentro la scuola;
i genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età.
Le insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale ai quali chiederà di rintracciare i genitori;
le insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;

i collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'uscita degli alunni.

Scuola Primaria

Gli alunni devono essere ritirati dai genitori al portone della scuola;
i genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età.
I docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale ai quali chiederà di rintracciare i genitori;
i docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;
i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

Scuola Secondaria di I grado

Gli alunni , al suono della campana, vengono accompagnati dal docente dell'ultima ora nel cortile interno della scuola. Coloro i quali sono abitualmente prelevati dai genitori, in caso di loro ritardo, possono rientrare nei locali scolastici per telefonare ed attendere lì il loro arrivo.

Si ribadisce che (per tutti e tre gli ordini di scuola) soggetto attivo della vigilanza degli alunni al termine dell'orario delle lezioni, oltre le pertinenze scolastiche è la famiglia chiamata ad assumersi tale responsabilità con puntualità e precisione.

Art. 21 - Disciplina dei ritardi.

Gli alunni in ritardo giustificato rispetto all'orario d' ingresso sono ammessi in classe subito o all' inizio dell' ora successiva, con decisione del Dirigente scolastico o del docente delegato.

Gli allievi in ritardo, oltre i dieci minuti di tolleranza e senza giustificazione, restano assenti per tutta l' ora di lezione, con l' obbligo di giustificare il giorno successivo.

Ripetuti ritardi sono considerati indice di abituale negligenza, mancanza ai doveri scolastici e fatti che turbano il regolare andamento della scuola e perciò tali da essere soggetti ai provvedimenti disciplinari.

Art. 22 – Assenza dalle lezioni e relative giustificazioni.

Le irregolarità di frequenza sono forme di negligenza e di mancanza ai doveri scolastici.

Le assenze dalle lezioni devono essere giustificate da uno dei genitori, o da chi li rappresenta, di persona o mediante comunicazione scritta.

La firma deve essere depositata in segreteria e apposta in presenza del Dirigente scolastico o del personale addetto, che la convalida con il bollo d' ufficio.

L' assenza dalle lezioni è giustificata dall' insegnante della prima ora che ha l'obbligo di prenderne nota sul registro di classe.

Ogni assenza ingiustificata costituisce mancanza grave contro la disciplina della scuola ed è elemento di giudizio per la valutazione della condotta.

L' alunno che si assenta arbitrariamente da alcune lezioni della giornata, dopo essere stato presente a quelle precedenti, può essere punito con la sospensione.

Oltre i cinque giorni consecutivi di assenza per malattia o per altre ragioni, occorre che la giustificazione sia accompagnata da certificato di riammissione a scuola, da esibire prima dell' inizio delle lezioni, rilasciato dal medico curante, attestante che l' interessato non è stato affetto da malattie contagiose, per le quali è invece necessario il certificato di riammissione rilasciato dal responsabile del servizio di igiene pubblica o medicina legale o dal medico scolastico all' uopo delegato.

La mancata esibizione del predetto certificato medico comporta il rinvio dell' alunno a casa e, comunque, il suo esonero delle lezioni.

Art. 23 – Attività scolastiche.

La presenza degli alunni è obbligatoria oltre che durante le lezioni in tutte le altre attività che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici : ricerche culturali, progetti, lavori di gruppo, ecc…

Art. 24 – Permesso di uscire dalla scuola.

Durante le lezioni ed ogni altra attività scolastica non è permesso, di regola, a nessuno di uscire dalla classe e, ancora di più, dalla scuola.

Nessun alunno può uscire dalla scuola prima della fine delle lezioni, sotto qualunque pretesto : né alcuno può darne autorizzazione, tranne il Dirigente scolastico, per giustificati motivi. L' uscita dell' alunno dalla scuola prima della fine delle lezioni viene concessa soltanto in seguito alla presenza di uno dei genitori, o di chi ne fa le veci, e dopo che quest'ultimo ha compilato e firmato l'apposito modulo.

Il suddetto modulo viene successivamente portato nella classe dell'alunno e il docente annota sul registro l'uscita.

Chiunque altro si presenti per il prelievo dell'alunno, dovrà essere fornito di delega firmata da entrambi i genitori (è facoltà dei genitori compilare e depositare in segreteria l'autorizzazione al ritiro dell'alunno da parte di altre persone).

Art. 25 – Intervallo delle lezioni.

Tra la seconda e la terza ora di lezione vengono concessi agli allievi della Scuola Primaria dieci minuti di intervallo; tra la terza e la quarta ora vengono concessi altrettanti minuti agli alunni della scuola Secondaria di Primo Grado. E'

obbligatorio per essi restare in classe e per l'insegnante dell'ora di lezione scaduta di curarne la vigilanza. L'alunno che, con il dovuto permesso, esca fuori dalla propria aula per qualsiasi bisogno, deve rientrare nel più breve tempo possibile, non essendogli consentito di trattenersi senza motivi nel corridoio o nei bagni.

Gli alunni non devono per nessuna ragione abbandonare la classe, durante l'intervallo o il cambio dei professori o in caso di momentanea assenza di questi per motivi di forza maggiore.

Art. 26 - Diritti dell'alunno (D.P.R. 24 Giugno 1998 n° 249)

- Gli alunni hanno diritto ad una formazione culturale qualificata che valorizzi e rispetti l'identità di ciascuno.
- La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dell'alunno alla riservatezza.
- L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della classe. -Gli alunni hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli alunni.
- Gli alunni stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa alla quale appartengono; la scuola favorisce l'accoglienza e la realizzazione di attività interculturali.
- La scuola si impegna ad assicurare un ambiente favorevole alla crescita delle persone e un servizio educativo-didattico adeguato alle necessità dei singoli mediante offerte formative aggiuntive, iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio e recupero della dispersione scolastica.

Art. 27 – Doveri dell' alunno.

- Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi in coerenza con i principi di una vita all'interno di una comunità scolastica.
- Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di Istituto e da altre disposizioni.
- Gli alunni sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 28 – Disciplina

Premesso che : I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica; la responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libertà di espressione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionali alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno. All'alunno è sempre offerta la possibilità di convertirle o in attività in favore della comunità scolastica (quali la pulizia delle aule, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato) o nella frequenza di percorsi educativi di recupero. Il temporaneo allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari per un periodo anche superiore a quindici giorni di attività scolastica e può comportare, in determinate circostanze, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione agli esami di stato. Agli alunni che manchino ai doveri scolastici si applicano le seguenti sanzioni disciplinari (D.P.R. n.235 del 21/11/2007) :

- il Docente infligge la sanzione dell'avvertimento scritto nel registro di classe;
- il Dirigente Scolastico infligge l'ammonizione scritta
- il Consiglio di Classe, allargato ai genitori rappresentanti, infligge la sanzione dell'allontanamento dalle lezioni (sospensione) fino a un massimo di 15 giorni effettivi di scuola (continuativi) e l'eventuale conversione della sanzione in attività in favore della comunità scolastica.
- Il Consiglio di Istituto infligge l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno evitando che l'applicazione di tale sanzione determini il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.
- Il Consiglio di Istituto infligge l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto da parte dei docenti del Consiglio di classe, per quanto possibile, un rapporto con l'alunno e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. L'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica è disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. In tale periodo deve essere previsto da parte dei docenti del Consiglio di classe, per

quanto possibile, un rapporto con l'alunno e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei casi in cui i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, all'alunno è consentito di iscriversi, anche in corso dell'anno, ad altra scuola. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Per quanto riguarda le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari si fa riferimento al D.P.R. n. 235 del 21.11.2007, all'organo di garanzia interno alla scuola.

D.M. 15 Marzo 2007 (Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari) D.M. 15 marzo

L'uso improprio di cellulari da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato in quanto rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente.

La violazione di tale dovere comporta l'annotazione scritta sul registro di classe.

Nel caso di reiterate violazioni, da parte dello stesso alunno, è previsto il ritiro temporaneo del telefono cellulare (esclusa la SIM) durante le ore di lezione.

Resta fermo che, durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente. La scuola, in ogni caso, garantisce, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi e urgenti motivi, mediante gli uffici di segreteria amministrativa.

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento-apprendimento opera anche nei confronti del personale docente (cfr. Circolare n. 362 del 25 agosto 1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

Art. 29 – Affissione manifesti pubblicitari.

Non è consentito affiggere, nei locali dell' istituto, manifesti pubblicitari senza l'autorizzazione del Dirigente scolastico. E' vietata, comunque, l'affissione di manifesti che non rispondano ad esigenze culturali e non concorrano a migliorare il processo formativo degli alunni.

Art. 30 – Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Allegato n. 1 – D. P. R. 24 giugno 1998, n. 249.

Allegato n. 2 – D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235

Art. 31 – Organo di garanzia.

Presso l'Istituto Comprensivo sono insediati due organi di garanzia, uno per la scuola Primaria e uno per la scuola Secondaria di Primo Grado.

Entrambi sono composti da 5 membri, sono presieduti dal D.S. e ne fanno parte due insegnanti e due genitori del corrispondente grado di scuola.

Art. 32– Modifica del regolamento di istituto.

Il presente Regolamento è modificabile nei singoli articoli dal Consiglio di Istituto con una maggioranza di almeno due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

Il Dirigente scolastico